

REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE E L'UTILIZZO DI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO

Approvato con delibera di C.C. n. 5 del 07.02.2013.

SOMMARIO

CAPITOLO I Principi generali

- Art. 1** **Oggetto e norme di riferimento**
- Art. 2** **Definizioni**
- Art. 3** **Finalità**
- Art. 4** **Trattamento dei dati personali per le finalità
istituzionali dell'impianto di videosorveglianza**

CAPITOLO II Soggetti che effettuano il trattamento

- Art. 5** **Titolare**
- Art. 6** **Informativa**
- Art. 7** **Responsabile del trattamento**
- Art. 8** **Incaricati del trattamento**

CAPITOLO III Trattamento dei dati personali

- Art. 9** **Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo**
- Art. 10** **Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali**
- Art. 11** **Cessazione**
- Art. 12** **Diritti dell'interessato**
- Art. 13** **Accesso dei dati**

Art. 14	Sicurezza, Accesso ai sistemi e parole chiave
Art. 15	Controlli
Art. 16	Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

CAPITOLO IV TUTELA E PROVVEDIMENTI ATTUATIVI

Art. 17	Tutela
Art. 18	Provvedimenti attuativi
Art. 19	Modifiche regolamentari
Art. 20	Disposizioni finali
Art. 21	Entrata in vigore

Allegato "1" Cautele da adottare per i dati videoripresi

Allegato "2" Procedura per l'accesso alle immagini

- "fac – simile" richiesta di accesso a videoregistrazioni
- "fac – simile" reclamo
- Foglio tipo per il registro degli accessi alla visione delle immagini videoregistrate

Allegato "3" Elenco delle telecamere e delle zone video-sorvegliate

Allegato "4" Analisi dei rischi che incombono sui dati.

CAPITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e norme di riferimento

Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali mediante l'impianto di videosorveglianza cittadina, attivato nel territorio urbano del Comune di MEDESANO.

Per tutto quanto non dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e al Provvedimento Garante Privacy in materia di videosorveglianza 8 aprile 2010.

Vengono osservati i principi del provvedimento generale sulla videosorveglianza del 2004, circolare Capo della Polizia nr. 558/A/421.2/70/456 del febbraio 2005, circolare del Capo della Polizia nr. 558/A/421.2/70/195960 del 6 agosto 2010.

ART. 2 – Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende:

- a. per “**banca dati**”, il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo e trattato esclusivamente mediante riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;
- b. per “**trattamento**”, tutte le operazioni o complesso di operazioni svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici, informatici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;
- c. per “**dato personale**”, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente/ associazione, identificati o identificabili anche direttamente, e rilevati con trattamenti di immagini attraverso l'impianto di videosorveglianza;
- d. per “**titolare**”, Sindaco pro tempore del Comune di Medesano, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
- e. per “**responsabile**”, la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
- f. per “**incaricati**”, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare dal responsabile;

- g. per “**interessato**”, la persona fisica, la persona giuridica, l’Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
- h. per “**comunicazione**”, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati e diversi dall’interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- i. per “**diffusione**”, il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- j. per “**dato anonimo**”, il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- k. per “**blocco**”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

Art. 3

Finalità

Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l’attivazione di un impianto di videosorveglianza nel territorio urbano, gestito dal Comune di MEDESANO- settore” gestione associata Polizia Municipale”- e collegato alla centrale operativa della stessa Polizia Municipale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale. Garantisce, altresì, i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento. Il sistema informativo e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l’utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere raggiunte mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l’interessato solo in caso di necessità.

Presso la sede della Polizia Municipale sono posizionati monitor per la visione delle immagini riprese dalle telecamere.

Art. 4

Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali dell’impianto di videosorveglianza

Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell’attivazione dell’impianto di videosorveglianza.

Il sistema è composto da un'infrastruttura di comunicazione basata su tratte di interconnessione in fibra ottica, cablaggio strutturato in rame e ponti radio wireless; lo scambio delle informazioni avviene mediante protocollo TCP/IP e/o in analogico, le cui immagini sono veicolate alla sala di controllo posta presso il Municipio.

Il sistema non è collegato ad altri sistemi di telecomunicazioni ed i pacchetti dati sono protetti e crittografati. I relativi elaboratori non sono interconnessi con altri sistemi logici, archivi o banche dati e non sono accessibili da altre periferiche oltre a quelle situate presso il Municipio del comune di Medesano.

Le finalità istituzionali del suddetto impianto sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di MEDESANO, in particolare dal D.lgs.18 agosto 2000 n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n.616, dal D.Lgs. 31 marzo 1998, dalla legge 7 marzo 1986 n. 65 e dalla L.R. 4 dicembre 2003, n° 24, nonché dallo statuto e dai regolamenti comunali

La disponibilità tempestiva di immagini presso la Polizia Municipale di MEDESANO costituisce, inoltre, uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione della Polizia Municipale stessa e della Polizia di Stato sul territorio comunale, in stretto raccordo con le altre forze dell'ordine.

La messa a disposizione tempestiva di immagini deve presupporre, altresì, un'esigenza effettiva e proporzionata di prevenzione o repressione di pericoli concreti e specifici di lesione di un bene.

Il trattamento dei dati personali mediante il sistema di videosorveglianza è effettuato ai fini di:

- a)Prevenire, accertare e reprimere reati, attività illecite e atti di microcriminalità commessi sul territorio comunale/comprenditoriale, garantendo quindi una maggiore sicurezza a tutti i cittadini;
- b)Assicurare il rispetto delle ordinanze e dei regolamenti, accertando eventuali violazioni;
- c)Presidiare gli accessi agli edifici comunali, dall'interno o dall'esterno, e le aree adiacenti o pertinenti ad uffici od immobili comunali onde tutelare i beni mobili ed immobili di proprietà o in gestione della Amministrazione Comunale, reprimendo atti di vandalismo o danneggiamento del patrimonio pubblico, prevenendo e tutelando altresì la sicurezza dei dati personali conservati negli Uffici pubblici;
- d)Rilevare situazioni di pericolo per la sicurezza pubblica, consentendo l'intervento, anche immediato, degli operatori, e controllare particolari aree sensibili;
- e) In materia di sicurezza stradale:
 - monitorare il traffico in tempo reale dal Comando di Polizia Locale, con conseguente più razionale e pronto impiego delle risorse umane;
 - ricostruire, ove possibile, la dinamica di incidenti stradali;
 - effettuare attività aventi finalità statistica e di rilevazione di infrazioni a norme del Codice della Strada, senza che ciò comporti la lettura delle targhe;

- rilevare dati anonimi per l'analisi dei flussi di traffico e per la predisposizione dei piani del traffico;
- f) in materia di sicurezza ambientale :
- Prevenire e reprimere illeciti in materia ambientale, anche mediante la sorveglianza di particolari aree, qualora siano risultate inefficaci o inattuabili altre misure;
- g) In materia di protezione civile
- Monitorare in tempo reale settori del territorio onde poter intervenire tempestivamente ed efficacemente in caso di emergenza, riducendo i tempi medi del soccorso;
- h) Prevenire, rilevare ed eliminare (art. 6 Legge 215/2008) gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica, da intendersi come incolumità fisica della popolazione (Decreto Ministro dell'Interno del 05.08.2008) e la sicurezza urbana, da intendersi come bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale (Decreto Ministro dell'Interno del 05.08.2008);

Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali, rilevati mediante le riprese televisive, e che in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata.

Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'art. 4 dello Statuto dei lavoratori (legge 300 del 20 maggio 1970), per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'Amministrazione comunale, di altre Amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati. Sarà cura del responsabile del trattamento sorvegliare le scene inquadrare affinché le telecamere non riprendano luoghi di lavoro, anche se temporanei, come ad esempio cantieri stradali o edili, giardini durante la cura delle piante da parte dei giardinieri, sedi stradali durante la pulizia periodica o il ritiro dei rifiuti solidi, luoghi presidiati dalle forze dell'ordine, compreso il personale di Polizia Locale.

L'attività di videosorveglianza raccoglie solo i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese, evitando (quando non indispensabili) immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza. La localizzazione delle telecamere e le modalità di ripresa vanno quindi stabilite in modo conseguente a quanto sopra. L'uso dei dati personali nell'ambito di cui trattasi non necessita del consenso degli interessati in quanto viene effettuato per lo svolgimento di funzioni che sono assoggettate dalla legge sulla privacy ad un regime di tipo particolare.

CAPITOLO II

Soggetti che effettuano il trattamento

Art. 5

Titolare

Il titolare del trattamento dei dati mediante visione e registrazione delle immagini del sistema di video sorveglianza, ai sensi dell'art. 28 del Codice in materia di protezione dei dati personali e per i rispettivi ambiti di competenza, è Il Sindaco pro-tempore del Comune di MEDESANO

Il titolare deve rispettare pienamente quanto previsto in tema di trattamento dei dati personali dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza per impedire appropriazioni o usi indebiti dei dati. In particolare adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 37 e 38 del Codice.

Art. 6

Informativa

Il titolare, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003, n° 196, deve provvedere affinché venga affissa un'adeguata segnaletica permanente in prossimità delle strade, parchi e piazze in cui sono posizionate le telecamere, nonché all'inizio degli abitati interessati, su cui va riportata la seguente dicitura:

“Comune di MEDESANO - Area video sorvegliata. La registrazione è effettuata dal Comune di MEDESANO per fini di prevenzione, repressione e sicurezza (art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali – D. Lgs. n. 196/2003)”.

Tale segnaletica deve essere collocata nei luoghi ripresi o nelle immediate vicinanze, non necessariamente a contatto con le telecamere, deve avere un formato ed un posizionamento chiaramente visibile, può inglobare un simbolo o una stilizzazione di esplicita e immediata comprensione, eventualmente diversificati se le immagini sono solo visionate o anche registrate.

Il Titolare attiverà un'efficace campagna di informazione e comunicazione ai cittadini del Comuni con le modalità che riterrà più opportune.

Tramite il sito web dell'Ente verranno pubblicizzate le procedure di funzionamento del sistema, i servizi attivati, i diritti, i doveri e le modalità di accesso dei cittadini, anche in relazione alla legge sulla privacy.

Art. 7

Responsabile del trattamento

Il Titolare può nominare il responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 29 del Codice in materia di protezione dei dati personali. Qualora si avvalga di tale facoltà, la nomina avverrà a favore del Responsabile del Settore della Polizia Municipale del Comune di Medesano.

Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare, che anche tramite verifiche periodiche vigila sulla puntuale osservanza delle presenti disposizioni, ed è domiciliato, in ragione delle funzioni svolte, presso la sede comunale.

Il responsabile del trattamento dovrà adottare tutte le precauzioni di natura tecnica, procedurale ed organizzativa per garantire il rispetto del trattamento secondo legge ed attuare le misure di sicurezza necessarie per impedire usi impropri dei dati.

In particolare dovrà individuare gli eventuali settori di ripresa delle telecamere che possono insistere su aree private, ad elevato rischio di violazione della privacy, e provvedere al loro oscuramento di ripresa.

Per ogni singola zona soggetta a videosorveglianza potranno essere anche individuate delle zone da "oscurare", potrà cioè essere inibita la visualizzazione di particolari siti in maniera elettronica, (opzione definita "Privacy Zone" : per esempio non potrà essere possibile effettuare la visualizzazione di ambiti "assolutamente privati" come finestre di abitazioni ed altro). Quanto sopra potrà avvenire anche su richiesta di singoli soggetti.

Il responsabile vigila sull'utilizzo dei sistemi e sul trattamento delle immagini e dei dati in conformità agli scopi perseguiti e alle altre disposizioni normative che disciplinano la materia ,ed in particolare nel rispetto delle eventuali disposizioni impartite dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Il responsabile è custode delle chiavi dell'armadio destinato alla conservazione delle registrazioni, nonché delle password per l'utilizzo del sistema.

Il responsabile impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti.

Il responsabile del trattamento dovrà tenere un registro dell'impianto , da lui sottoscritto,dove annotare gli accessi al sistema, i dati eventualmente assunti e quant'altro ritenga utile annotare.

Art. 8

Incaricati del trattamento

Gli incaricati del trattamento saranno individuati dal responsabile del trattamento, se nominato, o dal titolare ai sensi dell'art. 30 del Codice in materia di protezione dei dati personali, e quindi

autorizzati, con lettera d'incarico, ad utilizzare gli impianti e al trattamento dei dati, nei casi in cui sia indispensabile per gli scopi perseguiti.

Nella lettera d'incarico dovranno essere dettagliatamente elencate le relative attribuzioni.

Gli incaricati del trattamento saranno appositamente formati ed individuati, di norma, nell'ambito degli Operatori di Polizia Locale. Dovranno essere previste opportune iniziative periodiche di formazione degli incaricati sui doveri, sulle garanzie e sulle responsabilità, sia all'atto dell'introduzione del sistema di videosorveglianza, sia in sede di modifiche delle modalità di utilizzo.

La nomina ad incaricato ha durata annuale ed è automaticamente rinnovata, salvo diversa disposizione del responsabile o del titolare.

Gli incaricati del materiale trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso, attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del titolare o del responsabile.

Nello svolgimento dell'attività, gli incaricati devono scrupolosamente osservare i principi di liceità, necessità e proporzionalità, limitando i dettagli delle immagini alle reali necessità, predisponendo eventuali automatismi di ripresa (tour e/o preposizionamenti), avendo cura di evitare luoghi ed accessi privati, luoghi di lavoro, luoghi di culto, alberghi, ospedali, aziende sanitarie, ecc..

Gli incaricati non possono in alcun caso effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato.

In nessun caso i dati trattati devono essere diffusi o comunicati a terzi salvo che, su richiesta scritta dell'organo di polizia, si tratti di indagini giudiziarie o di polizia.

La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio di eventuali procedimenti penali.

Art. 9

Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo

L'accesso agli apparati di controllo è consentito solamente, oltre al Sindaco in veste di titolare del trattamento o suo delegato, al personale incaricato assegnato alla Polizia Municipale e agli incaricati addetti ai servizi, di cui ai successivi articoli.

Eventuali accessi di persone diverse da quelle innanzi indicate devono essere autorizzati, per iscritto e con motivazione, dal Responsabile del trattamento.

I nominativi del personale addetto alla manutenzione degli impianti dovranno essere comunicati per iscritto al Responsabile del trattamento.

Il Responsabile del trattamento impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzione di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.

Il responsabile del trattamento vigila sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

CAPITOLO III

Trattamento dei dati personali

Art. 10

Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

I dati personali oggetto di trattamento sono:

- trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- trattati per scopi determinati, espliciti e legittimi ([art. 11, comma 1, lett. b\), del Codice](#)). Ciò comporta che il titolare possa perseguire solo finalità di sua pertinenza, anche alla luce della nuova formulazione dell'art. 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267, nonché del Decreto del Ministro dell'Interno del 5 agosto 2008.
- raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti successivamente trattati;
- conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati, ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 3;
- trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico di cui al precedente art.4), con modalità volta a salvaguardare l'anonimato ed in ogni caso successivamente alla fase della raccolta, atteso che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale.

I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza installate sul territorio comunale.

Le telecamere consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario. I segnali video delle unità di ripresa saranno inviati presso il server centrale di Polizia Municipale ed in tale sede le immagini saranno visualizzate su monitor e registrate su appositi server. L'impiego del sistema di videoregistrazione deve essere necessario per ricostruire l'evento, per le finalità previste dal presente Regolamento. Le immagini videoregistrate sono conservate per un tempo non superiore a 168 (centosessantotto) ore successive alla rilevazione salvo i casi in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria o per gli adempimenti richiesti dalle procedure sanzionatorie amministrative. In relazione alle capacità di immagazzinamento delle immagini sui server, le immagini riprese in tempo reale sovrascrivono quelle registrate.

Art. 11

Cessazione

In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del presente trattamento, i dati personali saranno distrutti.

Art. 12

Diritti dell'interessato

In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:

1. di ottenere la **conferma dell'esistenza** di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
2. di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
3. di ottenere, a cura del titolare o dall'incaricato, senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta, ovvero di 30 giorni previa comunicazione all'interessato se le operazioni necessarie per un integrale riscontro sono di particolare complessità o se ricorre altro giustificato motivo:
 - la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati
 - la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici,
 - le modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento;
 - la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
4. di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

La medesima richiesta non può essere inoltrata dallo stesso soggetto se non trascorsi almeno novanta giorni dalla precedente istanza, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi;

Per soddisfare le richieste l'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, può essere tenuto ad un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

Nell'esercizio dei propri diritti l'interessato può conferire formale delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.

Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al titolare o al responsabile anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica.

Nel caso di esito negativo dell'istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Art. 13

Accesso dei dati

Le sale di controllo sono sistematicamente chiuse a chiave e sono ubicate in locali non accessibili al pubblico.

Previa presenza del responsabile del trattamento, o dell'incaricato, e previo loro nulla osta, è ammesso l'accesso anche della ditta individuata per eventuali interventi di manutenzione.

La comunicazione dei dati personali da parte dei Comuni a favore di soggetti pubblici è ammessa qualora prevista da norma di legge o regolamento.

In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'art. 39, comma 2 del D. Lgs. 30.06.2003, n° 196.

Salvo quanto disposto dai due precedenti commi i dati non saranno comunicati ad altri soggetti né saranno oggetto di diffusione, salvo espressa richiesta dell'autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso.

Non si considera comunicazione la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.

Art. 14

Sicurezza, Accesso ai sistemi e parole chiave

MISURE FISICHE.

I dati personali oggetto del trattamento sono custoditi in registratori remoti, chiusi in appositi armadi dotati di chiave di sicurezza, o in server dotati protezione fisica all'accesso ai drive di

out-put (sportelli con serrature) che si trovano presso la sede della Polizia Municipale o nella sala server del Comune di Medesano .

A questi armadi e locali può accedere, oltre al titolare del trattamento, solo ed esclusivamente il responsabile e gli incaricati del trattamento, indicati ai precedenti artt. 5, 6 e 7, istruiti sull'utilizzo dell'impianto e sul trattamento dei dati.

Le sale di controllo sono sistematicamente chiuse a chiave e sono ubicate in locali non accessibili al pubblico.

MISURE LOGICHE E INFORMATICHE

L'accesso ai sistemi è esclusivamente consentito al responsabile, ai preposti come indicato negli articoli precedenti.

Gli incaricati ed i preposti saranno dotati di propria password di accesso al sistema.

Il sistema dovrà essere fornito di "log" di accesso, che saranno conservati per la durata di anni uno.

Art. 15

Controlli

A cura del Titolare del trattamento sono periodicamente attivati controlli, anche a campione, al fine di verificare le condizioni di sicurezza e l'attendibilità dei dati gestiti.

Art. 16

Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

La materia è regolamentata per l'intero dall'art. 15 del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 e successive modificazioni e integrazioni.

CAPITOLO IV
TUTELA E PROVVEDIMENTI ATTUATIVI

Art. 17

Tutela

Per quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dal Codice e dalla normativa in materia.

In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 6.

Art. 18

Provvedimenti attuativi

Compete al Comune di Medesano la ricerca di collaborazioni con le autorità di polizia tali da rendere il sistema di videosorveglianza funzionale rispetto alle finalità individuate e nello stesso tempo evitare improprie ingerenze in settori di esclusiva competenza delle forze dell'ordine.

Art. 19

Modifiche regolamentari

Il presente regolamento dovrà essere aggiornato nei casi di mutamento normativo in materia di trattamento dei dati personali. Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi dell'Autorità di tutela della privacy o atti regolamentari del Consiglio comunale verranno immediatamente recepiti in sede di applicazione se non ancora recepiti formalmente .

Il presente regolamento è trasmesso al Garante per la protezione dei dati personali a Roma.

Art. 20

Disposizioni finali

E' abrogato ogni atto precedentemente adottato dal Comune di Medesano in contrasto con quanto disposto dal presente Regolamento.

Art. 21

Entrata in vigore

Il presente Regolamento, ai sensi dello statuto comunale, entra in vigore nel quindicesimo giorno successivo a quello di sua pubblicazione su albo pretorio on line.

ALLEGATO "1"

CAUTELE DA ADOTTARE PER I DATI VIDEORIPRESI

1. Il/i monitor/s degli impianti di videosorveglianza devono essere collocati in modo tale da non permettere la visione delle immagini, neanche occasionalmente, a persone estranee non autorizzate.
2. L'accesso alle immagini da parte del Responsabile e degli incaricati del trattamento deve limitarsi alle attività oggetto di videosorveglianza; eventuali altre informazioni di cui vengano a conoscenza, mentre osservano il comportamento di un soggetto ripreso, devono essere ignorate.
3. Nel caso le immagini siano conservate per una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di un organo di polizia giudiziaria, i relativi supporti (CD o DVD) devono essere custoditi, per la durata della conservazione, in un armadio (o simile struttura) dotato di serratura, apribile solo dal Responsabile e dagli incaricati del trattamento.
4. La cancellazione delle immagini dovrà avvenire preferibilmente mediante il nuovo utilizzo del supporto; comunque le operazioni di cancellazione dovranno essere effettuate sul luogo di lavoro.
5. Nel caso il supporto debba essere sostituito per eccessiva usura, dovrà essere distrutto in modo che non possa essere più utilizzabile, né che possano essere recuperati dati in esso presenti.
6. L'accesso alle immagini è consentito solo:
 - Al Titolare del trattamento;
 - Al Responsabile ed agli incaricati dello specifico trattamento;
 - Per indagini delle autorità giudiziarie o di polizia;
 - All'amministratore di sistema, individuato dalla Ditta di cui all'art. 7 del Regolamento, nei limiti strettamente necessari alle loro specifiche funzioni di manutenzione;
 - Al terzo, debitamente autorizzato, in quanto oggetto delle riprese.
7. Nel caso di accesso alle immagini per indagini delle autorità giudiziarie o di polizia, occorrerà comunque l'autorizzazione da parte del Responsabile del trattamento o del Titolare.
8. Nel caso di accesso alle immagini del terzo, debitamente autorizzato, questi dovrà avere visione solo delle immagini che lo riguardano direttamente; al fine di evitare l'accesso ad immagini riguardanti altri soggetti, dovrà essere utilizzata, da parte dell'incaricato al trattamento, una schermatura del video, tramite apposito strumento.
9. Tutti gli accessi dovranno essere registrati mediante l'annotazione di apposito registro, predisposto secondo lo schema qui allegato, nel quale dovranno comunque essere riportati:
 - La data e l'ora dell'accesso
 - L'identificazione del terzo autorizzato
 - Gli estremi dell'autorizzazione all'accesso
10. Non possono essere rilasciate copie delle immagini registrate, salvo in caso di applicabilità di apposito programma oscuratore.

ALLEGATO “2”

PROCEDURA PER L'ACCESSO ALLE IMMAGINI

1. La persona interessata ad accedere alle immagini deve avanzare apposita istanza al Responsabile del trattamento, indicato nell'informativa.
2. L'istanza deve indicare a quale impianto di videosorveglianza si fa riferimento.
3. Nel caso le immagini di possibile interesse non siano oggetto di conservazione, di ciò potrà essere data formale comunicazione al richiedente.
4. Nel caso le immagini di possibile interesse siano oggetto di conservazione, il richiedente dovrà fornire altresì ulteriori indicazioni, finalizzate a facilitare il reperimento delle immagini stesse, tra cui:
 - Il giorno e l'ora in cui l'astante potrebbe essere stato oggetto di ripresa;
 - Indicazioni sull'abbigliamento indossato, accessori ed altri elementi;
 - Presenza di altre persone;
 - Attività svolta durante le riprese.
5. Nel caso tali immagini manchino o siano insufficienti a permettere il reperimento delle immagini, di ciò dovrà essere data comunicazione al richiedente.
6. Il Responsabile del trattamento accerterà l'effettiva esistenza delle immagini e di ciò darà comunicazione al richiedente; nel caso di accertamento positivo fisserà altresì il giorno, l'ora ed il luogo in cui il suddetto potrà visionare le immagini che lo riguardano.
7. Nel caso il richiedente intenda sporgere reclamo, dovrà presentare apposita istanza, indirizzata al Responsabile del trattamento, indicando i motivi del reclamo.

FAC – SIMILE RICHIESTA DI ACCESSO A VIDEOREGISTRAZIONI

Il sottoscritto Identificato tramite, ai sensi della vigente normativa di privacy, richiede di esercitare il diritto di controllo ai sensi dell'art. riguardo le immagini video che potrebbero aver registrato dati personali a sé stesso afferenti.

Per permettere di individuare tali immagini nell'archivio video, fornisce le seguenti informazioni:

1. Luogo o luoghi di possibile ripresa:

.....

2. Data di possibile ripresa:

3. Fascia oraria di possibile ripresa (approssimazione di 30 minuti):

4. Abbigliamento al momento della possibile ripresa:

.....

5. Accessori (borse, ombrelli, carrozzine, animali al guinzaglio, altri oggetti):

.....

6. Presenza di accompagnatori (indicare numero, sesso, sommaria descrizione):

.....

7. Attività svolta durante la ripresa:

.....

Recapito (o contatto telefonico) per eventuali approfondimenti:

In fede.

(luogo e data)

(firma)

PARTE DA CONSEGNARE AL RICHIEDENTE

In data alle ore il/la Sig./Sig.ra ha avanzato richiesta di accesso a videoregistrazioni, ai sensi della vigente normativa in materia di privacy.

(firma del ricevente la richiesta)

FAC – SIMILE RECLAMO

Al Responsabile del trattamento dei dati

.....

Il/La sottoscritto/a, che aveva presentato in data, presso, una richiesta di accesso alle immagini video che potrebbero aver registrato miei dati personali, presenta reclamo per i seguenti motivi:

.....
.....
.....
.....
.....

Recapito (o contatto telefonico) per eventuali ulteriori approfondimenti:

.....
.....

In fede.

(luogo e data)

(firma)

ALLEGATO “3”

ELENCO DELLE TELECAMERE E DELLE ZONE VIDEOSORVEGLIATE

Il sistema si compone di una rete di comunicazioni dati, via etere, tramite tecnologia “wireless” e di telecamere connesse alle sale di controllo poste presso i Comandi della Polizia Locale del Comune di Medesano. Il sistema è a circuito chiuso e i relativi elaboratori non sono interconnessi con altri sistemi, archivi o banche dati, né sono accessibili da altre periferiche.

ALLEGATO "4"

ANALISI DEI RISCHI CHE INCOMBONO SUI DATI

<i>Rischi</i>		<i>Sì/No</i>	<i>Descrizione dell'impatto sulla sicurezza (gravità: alta/media/bassa)</i>
Comportamento degli operatori	Sottrazione di credenziali di autenticazione	Sì	Media
	Carenza di consapevolezza, disattenzione o incuria	Sì	Media
	Comportamenti sleali o fraudolenti	Sì	Alta
	Errore materiale	Sì	Bassa
Eventi relativi agli strumenti	Azione di virus informatici o di programmi suscettibili di recare danni	Sì	Bassa
	Spamming o tecniche di sabotaggio	No	
	Malfunzionamento, indisponibilità o degrado degli strumenti	Sì	Bassa
	Intercettazioni di informazioni in rete	Sì	Media
Eventi relativi al contesto	Accessi non autorizzati a locali/reparti ad accesso ristretto	Sì	Media
	Accessi non autorizzati ad armadi contenenti apparati sui territori comunali	Sì	Media
	Sottrazione di strumenti contenenti dati presso le centrali operative	Sì	Alta
	Sottrazione di strumenti contenenti dati presso gli armadi periferici	Sì	Bassa
	Eventi distruttivi, naturali o artificiali (movimenti tellurici, scariche atmosferiche, incendi, allagamenti, condizioni ambientali ecc.), nonché dolosi, accidentali o dovuti ad incuria	Sì	Bassa
	Guasto ai sistemi complementari (impianto elettrico, climatizzazione, ecc.)	Sì	Bassa
	Errori umani nella gestione della sicurezza fisica	Sì	Media